

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 12/01/2021

FATTO

Parte ricorrente adisce l'ABF quale cointestatario, unitamente agli altri soggetti che hanno aderito al presente ricorso, di n. 14 buoni fruttiferi: n. ***347, n. ***368, n. ***378, n. ***001, n. ***002, n. ***006, n. ***021, n. ***022, n. ***025, n. ***026, n. ***036, n. ***037, n. ***038, n. ***039.

I predetti titoli sono stati sottoscritti tra il gennaio e il dicembre 1986 e sono stati emessi utilizzando moduli cartacei della serie "O" e "P", anche in data successiva al D.M. del 13.6.1986;

Sul fronte dei buoni è presente un timbro correttivo indicante la serie di appartenenza "P/O" e Q/P; sul retro dei buoni è presente un timbro correttivo dei rendimenti che nulla dice per il periodo dal 21° al 30° anno;

In data 20.9.2019 Parte ricorrente ha presentato formale reclamo al fine di ottenere il rimborso dei titoli in base alle condizioni riportate sugli stessi per il periodo dal 21° al 30° anno.

Reitera la domanda in questa sede.

Parte resistente chiede il rigetto del ricorso ed eccepisce che:

- il ricorso proposto risulta irricevibile in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'ABF. Infatti, con sentenza n. 3963/19, la S.C., a SS.UU., ha ritenuto che il meccanismo di

eterointegrazione dei tassi dei BF trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto"; inoltre, nel caso di specie è fuor di dubbio che il ricorso sia volto a far valere il comportamento dell'intermediario relativo alla consegna del buono in controversia riportante i timbri previsti per la serie "Q/P" dal D.M. 13.6.1986, comportamento che, secondo la ricorrente, avrebbe ingenerato l'affidamento circa la spettanza allo stesso degli importi indicati sul retro del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno del buono;

- il ricorso proposto risulta inammissibile in quanto non rientrante nella competenza per materia dell'ABF. I titoli di risparmio postale, oggetto del ricorso in parola, sono mezzi della raccolta del risparmio postale che viene effettuata dall'intermediario per conto di altro ente pubblico e la materia è interamente regolata da norme di carattere speciale;
- le modalità di emissione dei buoni fruttiferi della serie "Q" sono stabilite dal D.M. 13.6.1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purchè su di essi siano stati apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P"; l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q";
- sono state applicate pedissequamente le prescrizioni del D.M. 13.6.1986: a) apponendo i timbri previsti dal predetto decreto; b) riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto;
- parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto un buon della serie "Q";
- parte ricorrente era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i BF sono documenti di legittimazione, rispetto ai quali non trova applicazione il principio di letteralità;
- i tre buoni in ricorso distinti dai n. ***347, n. ***368, n. ***378 emessi su modulo cartaceo "O" hanno visto modificare il proprio rendimento per effetto del D.M. 13.6.1986 concernente la "Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio";
- la cornice normativa depone nel senso della eterointegrazione del contratto e della possibilità che il contenuto dei diritti possa subire variazioni nel corso del rapporto per effetto della sopravvenienza di atti normativi; a conferma della propria tesi richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 27809/2005.

Parte ricorrente replica quanto segue:

- l'eccezione di incompetenza temporale è infondata, dal momento che l'illegittimo rifiuto di riconoscere le somme effettivamente dovute si è concretizzato tra il 17 ed il 30 gennaio 2017, dunque in un ambito temporale pacificamente sottoposto alla competenza *ratione temporis* dell'Arbitro Bancario Finanziario e sul punto richiama la recente decisione n. 13228/2020, la quale esprime l'ormai consolidato orientamento dei Collegi in materia;

nel merito, evoca il principio del legittimo affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero, così come precisato dalla S.C. a SS.UU. con la decisione n. 13979/2007, fatta propria da codesto Arbitro e richiama la decisione n. 16827/2020 del Collegio di Coordinamento, con la quale è stato riconosciuto al ricorrente il diritto di ottenere la liquidazione per il periodo dal 21° al 30° anno secondo quanto previsto

dal titolo e, dunque, secondo quanto previsto dalla frase apposta in calce alla tabella stampata sul retro.

DIRITTO

Le eccezioni preliminari di incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae* non sono fondate.

Da un lato, a nulla rileva che l'emissione dei buoni sia anteriore al giorno 1 gennaio 2009, atteso che la contesa verte sugli effetti dell'atto (destinati a protrarsi ben oltre la data predetta) e non sulla sua validità; inoltre, non è il comportamento dell'intermediario ad essere oggetto di valutazione in sé e per sé considerato, ma il suo effetto sul piano dell'affidamento, che determina le caratteristiche del regolamento contrattuale con riferimento ai predetti effetti, rientranti nell'ambito temporale della competenza dell'Arbitro.

Dall'altro, la competenza per materia, relativamente ai buoni fruttiferi, è stata affermata senza tema di smentite dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6142/2020), che qui si ha per richiamato.

I BF oggetto del presente procedimento appartengono sia alla serie P/O, sia alla serie Q/P.

Quanto ai primi, si tratta dei seguenti:

1. buono n. ***347, emesso il 7.1.1986, lire 50.000:
2. buono n. ***368, emesso il 26.4.1986, lire 50.000:
3. buono n. ***378, emesso il 23.6.1986, lire 50.000:

.

A seguito dell'emanazione del D.M. 13.6.1986 (G.U. 28.6.1986, n. 148) i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie «Q».

È orientamento costante dei Collegi ABF quello di rigettare le domande aventi ad oggetto titoli emessi prima della pubblicazione del D.M. modificativo dei tassi (o, più in generale, delle condizioni e dei rendimenti): cfr., *ex multis*, Collegio di Milano, decisione n. 2045/17; Collegio di Torino, decisione n. 3147/17; Collegio di Roma, decisione n. 11418/16;

Nel caso di specie, il BF n.***347, il BF n. ***368 e il BF n. ***378 risultano emessi rispettivamente il 7 gennaio 1986, il 26 aprile 1986 ed il 23 giugno 1986 antecedentemente alla data di pubblicazione del citato Decreto Ministeriale.

Per tali buoni, pertanto, la domanda va respinta.

I buoni oggetto della controversia appartenenti alla serie Q/P presentano invece le seguenti caratteristiche:

- a) sul fronte è stata stampigliata la serie di appartenenza «Q/P»;
- b) per i predetti buoni è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie «P», contenente sul retro una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci;
- c) sulla predetta tabella dei rendimenti per i buoni Q/P è apposto un timbro, riprodotto in calce, che indica percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni:

BPF serie «Q/P» ai seguenti tassi:
8% fino al 5° anno
9% dal 6° al 10° anno
10,50% dal 11° al 15° anno
12% dal 16° al 20° anno

La questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne la fondatezza della domanda avanzata dal ricorrente con riguardo a buoni fruttiferi ridenominati come "Q/P" emessi successivamente all'emanazione del decreto ministeriale del 13.6.1986, utilizzando i modelli della serie "P" su cui è stato apposto un timbro recante l'indicazione della serie "Q/P" e dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno.

Il D.M. 13.6.1986, recante *"Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio"*, agli artt. 4 e 5, ammetteva, infatti, la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie P salvo l'apposizione di *"due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142 del 3.4.2020 è intervenuto sulla questione e, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 15.6.2007 e n. 3963 del 11.2.2019, ha confermato la posizione espressa con la decisione n. 5674/13 dell'8.11.2013, affermando il seguente principio di diritto:

"A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto".

In motivazione si legge:

"Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali

modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).

(...)

In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”.

In applicazione della predetta motivazione, pertanto, il ricorso merita accoglimento limitatamente ai buoni della serie Q/P.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI